

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Documento di Sintesi

relativo al

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale N

Contrabbando

Sommario

1.	CONTRABBANDO.....	3
1.1	Premessa	3
1.2	La tipologia dei reati	3
1.3	I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe.....	7
1.4	Le attività sensibili.....	7
1.5	Gli impegni della Società in materia doganale	7
1.6	Principi e norme di comportamento per i Destinatari	8
1.7	Procedure Specifiche ed Istruzioni Operative.....	9
1.8	Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza	9

1. CONTRABBANDO

1.1 Premessa

I reati di contrabbando di cui alla presente Parte Speciale sono richiamati all'art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001, introdotto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea (Direttiva UE 2017/1371, c.d. Direttiva PIF, relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale") e dalla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117).

Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 25-*sexiesdecies*:

Contrabbando

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Nello specifico i delitti di contrabbando (tipico illecito penale in materia doganale) sono disciplinati dagli artt. 282 e ss. contenuti nel Titolo VII, Capo I, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuto come Testo Unico Doganale (che disciplina e regola gli scambi doganali).

Per contrabbando si intende più in particolare *"la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine"* e pertanto le fattispecie di reato, considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea, si configurano in buona sostanza nelle ipotesi di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti doganali e di confine dovuti (diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali) nelle relazioni di import/export con Paesi extra-UE e quindi nella condotta di omesso o insufficiente pagamento dei dazi doganali ossia *"delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone"* e che rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea.

Fra i diritti doganali costituiscono *"diritti di confine"*: (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato. Di seguito si descrivono i reati presupposto richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/01.

1.2 La tipologia dei reati

Il reato di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. n. 43/1973)

"è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*

- d) *asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) *porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) *detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.*

Il reato di contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. n. 43/1973)

“è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) *che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;*
- b) *che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

Il reato di contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. n. 43/1973)

“è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) *che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b) *che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c) *che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d) *che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e) *che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*
- f) *che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

Il reato di contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. n. 43/1973)

“è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) *che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*
- b) *che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) *che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*

d) *che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."

Il reato di contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. n. 43/1973)

"è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita".

Il reato di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. n. 43/1973)

"è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140".

Il reato di contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. n. 43/1973)

"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti".

Il reato di contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289, D.P.R. n. 43/1973)

"è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."

Il reato di contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. n. 43/1973)

"chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."

Il reato di contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. n. 43/1973)

"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."

Il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-bis, D.P.R. n. 43/1973)

"Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un

quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione”.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-ter, D.P.R. n. 43/1973)

“1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti).”

Il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater D.P.R. n. 43/1973)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Altri casi di contrabbando (art.292, D.P.R. n. 43/1973)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art.294, D.P.R. n. 43/1973)

“Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila.

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.”

Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295, D.P.R. n. 43/1973)

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila.”

1.3 I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe

OMISSIS

1.4 Le attività sensibili

OMISSIS

1.5 Gli impegni della Società in materia doganale

Daikin Applied Europe si impegna ad improntare la propria attività a criteri di massima trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa applicabile e di ogni altra disposizione pertinente. A tal fine, gli impegni assunti dalla Società sono i seguenti:

- orientare i dipendenti e coloro che lavorano per conto della Società verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della corretta gestione delle attività aziendali, ovvero perseguire l'obiettivo di sviluppare all'interno del contesto aziendale la cultura della *compliance*, sensibilizzando tutti gli organi sociali e il personale al rispetto dei principi cardine dell'ordinamento e della normativa di settore nell'esercizio dell'attività sociale;
- garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali e della normativa doganale applicabile e di tutte le regole aziendali finalizzate a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, nonché nella consapevolezza, da parte del personale coinvolto nei processi sensibili sopra individuati, dei rischi potenziali di reato di cui al medesimo D.Lgs. 231/01;
- organizzare incontri e/o corsi di formazione e *training* per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/01;

- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- prevedere idonei flussi informativi da parte del personale verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito, "OdV") della Società in merito ad ogni criticità capace di determinare il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Daikin Applied Europe, inoltre, assicura:

- l'esistenza di disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- la definizione di ruoli e responsabilità in relazione alla gestione delle importazioni e delle attività doganali ed alle relative attività di controllo;
- un'adeguata segregazione di compiti, per quanto possibile, con separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla e con individuazione, per quanto possibile, di un Responsabile per ciascuna attività sensibile;
- la formalizzazione in uno specifico contratto con gli eventuali intermediari ed operatori doganali;
- idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di garantire l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- periodici controlli delle importazioni e delle attività doganali (controlli gerarchici e di soggetti/consulenti esterni);
- un sistema formalizzato di procure e deleghe, ove necessario, rispettoso dei seguenti requisiti: i) coerenza delle qualifiche e competenze professionali del delegato con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con previsione, ove richiesto, dell'indicazione delle soglie di approvazione delle relative spese; ii) accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; iii) chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; iv) conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; v) definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei limiti e della natura delle spese medesime;
- che ogni operazione posta in essere dalla Società sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento.

OMISSIS

1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5) devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui al D.Lgs. 231/01 ovvero condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui al D.Lgs. 231/01, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe/procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;

- effettuare importazioni di merci da Paesi extra-UE nel rispetto delle normative doganali e pagare i diritti doganali ed i dazi dovuti, conservando la documentazione doganale.

A tutti i Destinatari del presente Modello a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, sono rivolti inoltre i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- sottrarre, o tentare di sottrarre, la merce oggetto di importazione o trasferimento al pagamento dei previsti dazi o diritti di confine o effettuare qualsiasi pratica fraudolenta finalizzata a modificare la reale natura, quantità, qualità, valore, origine, classificazione e destinazione e movimentazione della merce medesima;
- introdurre merci estere attraverso i confini in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle Leggi Doganali (DPR 43/1973) e in generale delle disposizioni legislative in materia doganale.

1.7 Procedure Specifiche ed Istruzioni Operative

OMISSIS

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al D.lgs. 231/2001.

OMISSIS